

COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)



Telef. e fax 0776-587001

Cod.Fisc. 81000050609 C/C 13013032

ORDINANZA N. 15 DEL 05/07/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CON DISPOSIZIONI RELATIVI ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE E FELINE IN LUOGHI PUBBLICI E DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E ALLA CONDUZIONE DI CANI E GATTI.

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di luglio,

il SINDACO

Considerato:

- preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di **abbandono di deiezioni canine e feline su suolo pubblico** (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- che è stata verificata dalla Polizia locale la frequente presenza di deiezioni canine e feline (escrementi dei cani e dei gatti) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze e nelle zone attrezzate per la sosta delle persone con specifico, ma non esclusivo riferimento, al centro di Vallerotonda – Piazza Duomo, Via Castello, Via Colle, vicoli di Via Cantalupo, e inoltre, in diverse zone del centro storico della frazione di Valvori;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati a terzi e alla collettività comunale,

Ritenuto che i proprietari di cani e gatti debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi

ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

Valutato l'aspetto igienico ambientale derivante dalle deiezioni canine e feline nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate alle stesse;

Considerato, altresì, che il Comune attualmente non è dotato di un regolamento di polizia urbana che disciplini la materia della conduzione di animali e che sanzioni le condotte difformi dalle previsioni normative;

Visto il decreto legge n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125/08 avente ad oggetto "misure urgenti in materia di sicurezza" in particolar modo l'art. 54 - comma c) con la quale stabilisce che "il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."

Visto lo statuto comunale

Richiamati gli artt. 50 e 54 di cui al decreto legislativo 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL;

Visti inoltre:

- il DPR n. 320 del 08.02.1954 "regolamento di polizia veterinaria";
- la legge n. 281 del 14.18.1991 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.M. del 14.10.1996 "norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- l'art. 672 del codice penale "omessa custodia e mal governo degli animali",
- l'art. 2052 del codice civile "danno cagionato da animali";
- gli artt. nn. 13 - 16 - 17 - 18 - 19 e 20 della legge n. 689 del 24.11.1981;
- le disposizioni di cui al capo II del DPR n. 571 del 22.07.1982;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani e gatti, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite alla sosta delle persone delimitate e non:

- di munirsi, da esibire su richiesta della pubblica autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane o del gatto facendo uso dei suddetti strumenti;

- di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini portarifiuti installati lungo le vie comunali.

Ai trasgressori della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art.16 della Legge n.3/2003, il quale prevede il pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00. I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di euro 50,00, da effettuarsi entro 60 gg dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.681/1981. Inoltre, qualora il fatto costituisca reato, i trasgressori saranno altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Infine

DISPONE CHE

il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune e che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:

- al Comando di Polizia Locale
- al Comando Stazione Carabinieri
- al Comando Stazione Carabinieri - Forestale

DEMANDA

al corpo di Polizia locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza;

INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/2005 e dal decreto legislativo n. 104/2010 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo steso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, di norma alla sezione staccata di Latina, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR n. 1199 del 24.11.1971; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.) L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'art. 31 comma 4 c.p.a.

IL SINDACO
(Ing. Giovanni Di Meo)

